



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

IRES: i tagli 2017 da valorizzare nel bilancio aziendale

Autore: Redazione | 11/03/2016

I tagli IRES hanno effetti immediati nella chiusura di bilancio 2015, nonostante i tagli siano riferiti al bilancio 2016

La legge di Stabilità 2016, come è noto, prevede una **riduzione dell'Ires** dal 27,5 al 24%.

Tale riduzione opera a partire dal primo gennaio 2017, perché sha stabilito il legislatore dovrà avere effetto a partire dai periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2016.

Come molti ricorderanno la scelta originaria del Governo era di fare in modo che il taglio avvenisse già a partire dal 2016, tuttavia essendo tale provvedimento sottoposto ad alcune condizionali che non si sono verificate, questo pezzetto della Legge di Stabilità è saltato. Il taglio sarà dunque operativo, appunto, **dal 2017**.

La norma tuttavia è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale nel 2015, precisamente il 30 dicembre del 2015. Questo impone - secondo il principio **Oic 25** e il principio internazionale **las 12**, che la valutazione delle attività, con riferimento alle imposte

anticipate e delle passività per quanto concerne le imposte differite debba tener conto di quanto in propria conoscenza in materia di adeguamento delle aliquote, o meglio di quanto “**ragionevolmente prevedibile**”.

Di conseguenza, un’aspettativa di sgravio fiscale per un’imposta implica che le passività e le attività in bilancio debbano tener conto di questo fattore. Naturalmente questo riguarda tutte le differenze temporanee che riguardino il 2017, mentre **per quanto concerne il 2016**, come previsto dalla Legge di Stabilità l’aliquota da considerare sarebbe sempre del 27,5%.

L’adeguamento Ires non riguarda le Banche

Le banche e le finanziarie non beneficiano della riduzione IRES.

Come stabilito dalla L. 208/2015 **[1]**, le banche avendo una tassazione aumentata dal 2017 in poi del 3,5% mantengono la tassazione complessiva già prevista per il 2016.

Meno margine di vantaggio per beni ammortizzabili e non.

La finanziaria 2016 stabilisce **[1]** che i beni di impresa risultanti dal bilancio di esercizio in corso possano essere tassati attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del **16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili**. La riduzione Ires che abbiamo descritto diminuisce il divario tra l’imposta standard e l’imposta sostitutiva prevista, che resta comunque conveniente, ma perde in parte il proprio margine di vantaggio.

Note

[1] Legge di Stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, c. 889 e ss.